

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 15/03/2022

Esame del ricorso n. 1596228/2021 del 08/11/2021

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 15/03/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 23 marzo 2021 il ricorrente, unitamente al cointestatario del ricorso, afferma che:

- è contitolare di n. 8 buoni fruttiferi a termine, appartenenti alla serie AF, sottoscritti in data 9 gennaio 2001;
- a seguito della richiesta di riscossione, l'intermediario emittente negava il rimborso per effetto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
- in data 24 settembre 2021 presentava formale reclamo chiedendo il rimborso dei buoni.

In assenza di riscontro da parte dell'intermediario, si rivolge pertanto a quest'Arbitro, reiterando la richiesta di rimborso dei titoli.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario resistente eccepisce che:

- i BF in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "AA1", istituita con apposito



decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 e collocata nel periodo compreso fra il 28/12/2000 ed il 13/04/2001;

- i titoli in questione potevano essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, con riconoscimento all'avente diritto, unitamente al capitale, di un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto;

- il titolo appare essere stato sottoscritto su un modulo cartaceo recante condizioni divergenti da quelle effettive, pur depennate, in corretta applicazione del terzo comma dell'art. 10 del D.M. Tesoro 19/12/2000, il quale prevede espressamente che "Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati";

- tale ultimo D.M., recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/12/000, ha riscritto le norme generali relative ai buoni de quibus, abrogando la precedente normativa (fra cui il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156), autorizzando l'emissione delle serie "A1" e "AA1" e, fra l'altro, prevedendo un generale termine di prescrizione per il diritto al rimborso di dieci anni dalla data di scadenza (art. 8) oltre all'obbligo di pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori (art. 6);

- il ricorrente non può aspirare agli interessi previsti nel timbro relativo alla serie AF, posto che detto timbro risulta evidentemente depennato e dunque cancellato con due segni obliqui, proprio a dimostrazione del fatto che il timbro è stato intenzionalmente espunto dal testo del BF;

- i BF oggetto di ricorso, sottoscritti in data 9 gennaio 2001, avendo una durata massima di 7 anni, scadevano il 9 gennaio 2008 mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 9 gennaio 2018;

- il rimborso dei BF è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale.

L'intermediario conclude chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Con successive memorie di replica il ricorrente reitera la propria richiesta, avanzando altresì istanza risarcitoria in caso di mancato rimborso dei buoni.

DIRITTO

La questione sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio attiene alla richiesta di riscossione di otto BPF a termine, emessi il 9 gennaio 2001, per i quali l'intermediario oppone l'intervenuta prescrizione.

Osserva il Collegio che tutti i buoni oggetto del ricorso sono stati emessi il 9 gennaio 2001, tempo in cui risultava in collocazione la serie AA1.

Tuttavia, sul retro del buono risulta il timbro recante la serie originaria di appartenenza (AF) e le relative condizioni. Tale timbro risulta barrato con un segno a penna senza che sia indicata la nuova serie AA1 e senza che la correzione a penna risulti corredata da un timbro dell'ufficio postale o dalla firma di un impiegato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio rileva che, secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, allorché i Buoni serie AA1 siano emessi sulla modulistica della serie AF, si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l'indicazione "AA1") siano state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, sancito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013.

In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell'ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Milano n. 26120/2021).

Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta, quindi, che tutti i buoni appartengono alla serie AF, avente una durata massima di quattordici anni (D.M. Tesoro 28 ottobre 1996 n. 254). Di conseguenza i buoni, emessi il 9 gennaio 2001, sono scaduti il 31 dicembre 2015 (facendo applicazione dei principi enunciati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 8056/2019) e il diritto alla loro riscossione si prescriverà al 31 dicembre 2025.

Pertanto, non essendo la prescrizione ancora maturata, ne consegue il diritto ancora attuale al rimborso dei titoli in esame, risultando assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente in sede di repliche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI